



COMUNE DI GARGALLO

Provincia di Novara

Piazza Dott. C. Baroli, 2 - 28010 Gargallo (NO)

TEL.0322/94115 FAX 0322/953619

mail municipio@comune.gargallo.no.it PEC gargallo@cert.ruparpiemonte.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI E/O DILAZIONI DI PAGAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione di rateizzazioni e/o dilazioni di pagamento delle entrate comunali.

1. La rateizzazione e la dilazione di pagamento si applicano ai debiti di natura tributaria e patrimoniale in genere:
 - Siano essi derivanti da avvisi bonari di pagamento, avvisi di accertamento e liquidazione, ingiunzioni fiscali di cui al RD n. 639/1910 o da analoghi strumenti di riscossione coattiva diretta, eventualmente previsti da norme di legge o scaturiscano dall'applicazione degli istituti della mediazione tributaria o dell'accertamento con adesione.
 - Siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano sia alle entrate gestite direttamente dall'Ente che a quelle affidate in concessione a terzi.
3. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice della Strada, per le quali trovano applicazione le disposizioni contenute all'art. 202-bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 (Codice della Strada).
4. Le suddette disposizioni non si applicano altresì nel caso in cui siano già iniziate le fasi della procedura coattiva di riscossione a mezzo ruolo.
5. Tutte le attività previste dal presente regolamento sono gestite dal Funzionario Responsabile della risorsa di entrata.
6. Nel caso in cui i servizi di gestione e riscossione delle singole entrate venissero dati in concessione ad un soggetto esterno, gli adempimenti relativi al presente regolamento si intendono conferiti al concessionario, senza alcun onere aggiuntivo per l'ente.

ART. 2 - Requisiti oggettivi e soggettivi

1. Il provvedimento di rateizzazione e/o dilazione del pagamento ha natura eccezionale e può essere concesso solo in presenza dei requisiti di cui ai commi successivi.
2. Possono beneficiare del pagamento rateale e/o della dilazione del debito:
 - a) Le persone fisiche che si trovino in situazioni di obiettiva e documentata indigenza, a prescindere dall'importo delle somme dovute;
 - b) Le persone fisiche che si trovino in una condizione di temporanea difficoltà economica, per debiti nei confronti dell'Ente di importo pari o superiore ad € 100,00;
 - c) Le società di persone, le imprese in forma individuale e le Associazioni locali con capacità giuridica che si trovino in una condizione di temporanea difficoltà economica, per debiti nei confronti dell'Ente di importo pari o superiore ad € 200,00;
 - d) Le società di capitali che si trovino in una condizione di temporanea difficoltà economica, per debiti nei confronti dell'Ente di importo pari o superiore ad € 2.000,00;
3. Si definisce temporanea difficoltà economica tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente.
4. Si considerano cause soggettive ostative:
 - a) Perdita di un reddito nel nucleo familiare occorso nell'anno precedente o in quello di pagamento o di notifica dell'accertamento;
 - b) Lo stato di salute proprio e dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
 - c) Qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito di cui al precedente art. 1.
5. Le situazioni di obiettiva indigenza di cui al presente comma 2, lett. a) dovranno essere attestate mediante certificazione rilasciata dall'Assistente sociale.

ART. 3 - Criteri di rateizzazione e/o dilazione di pagamento

1. La rateizzazione e/o la dilazione del pagamento può essere concessa, su richiesta motivata del contribuente, in presenza dei requisiti previsti all'articolo precedente.
2. La rateizzazione e/o dilazione non sono consentite quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateizzazioni o dilazioni di somme dovute all'Ente.
3. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni e/o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.
4. Nessuna rateizzazione e/o dilazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
5. La rateizzazione e/o dilazione deve essere richiesta per la quota capitale, per le sanzioni e per gli interessi già maturati.

ART. 4 - Modalità di rateizzazione e/o dilazione

1. La rateizzazione potrà essere concessa in un numero di rate mensili da calcolarsi con riferimento all'importo del debito, maggiorato degli interessi stabiliti dalla legge.
2. E' possibile richiedere la rateizzazione contemporanea di più atti. L'importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti riferiti alla stessa entrata.

3. Nel caso di richiesta riferita ad entrate diverse le stesse saranno trattate, in accordo con il contribuente:
 - ☆ **singolarmente:** pertanto non si cumuleranno al fine del conteggio di soglie, numero rate ed importi minimi e, conseguentemente, si effettueranno più versamenti mensili, uno per ogni entrata rateizzata
 - ☆ **cumulativamente:** pertanto il conteggio di soglie, importi minimi e numero rate sarà comunque effettuato per singola entrata, ma i versamenti andranno ad accodarsi: si effettuerà un singolo versamento mensile ed alla fine della rateizzazione della prima entrata, inizierà subito la seconda e così via, salvo il rispetto del numero massimo di rate.
4. Se la richiesta di rateazione fa riferimento ad un avviso bonario non ancora scaduto, sullo stesso non verranno calcolate sanzioni, ma solo gli interessi derivanti dalla rateizzazione.
5. Nel caso in cui si voglia rateizzare un debito già scaduto, l'Ente prima di concedere la rateizzazione provvede ad emettere gli eventuali atti di accertamento o, comunque, a conteggiare le somme dovute in base al ravvedimento operoso e sanzioni/interessi relativi entreranno a far parte dell'importo complessivo da considerare ai fini della dilazione di pagamento.
6. Le rate saranno determinate tenendo conto dei criteri di cui agli art. 2 e 3 e delle seguenti fasce di debito e saranno considerate per tutte le casistiche con cadenza mensile:
 - a) **Per le persone fisiche:**
 - debiti da 100,00 a 300,00 euro: fino ad un massimo di 12 rate;
 - debiti da 300,01 a 1.000,00 euro: fino ad un massimo di 18 rate;
 - debiti da 1.000,01 a 2.500,00 euro: fino ad un massimo di 24 rate;
 - debiti da 2.500,01 euro a 6.000,00: fino ad un massimo di 36 rate;
 - debiti oltre 6.000,01 da un minimo di 36 rate fino ad un massimo di 42 rate.
 - b) **Per le società di persone, le imprese in forma individuale e le Associazioni locali con capacità giuridica:**
 - debiti da 200,00 a 600,00 euro: fino ad un massimo di 12 rate;
 - debiti da 600,01 a 2.000,00 euro: fino ad un massimo di 18 rate;
 - debiti da 2.000,01 a 4.000,00 euro: fino ad un massimo di 24 rate;
 - debiti da 4.000,01 a 6000,00 euro: fino ad un massimo di 36 rate;
 - debiti oltre 6.000,01 da un minimo di 36 rate fino ad un massimo di 42 rate.
 - c) **Per le società di capitali diverse dalle ditte individuali:**
 - debiti da 2.000,00 a 3.000,00 euro: fino ad un massimo di 12 rate;
 - debiti da 3.000,01 a 6.000,00 euro: fino ad un massimo di 24 rate;
 - debiti oltre 6.000,01 euro: da un minimo di 36 rate fino ad un massimo di 42 rate.
7. In alternativa a quanto sopra può essere concessa la sospensione fino a sei mesi e la successiva rateizzazione per un numero di rate mensili residue fino al raggiungimento del periodo massimo di rateizzazione della fascia di appartenenza.
8. La durata del piano rateale non può eccedere i 36 mesi e l'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a:
 - ⌘ € 25,00 per le persone fisiche
 - ⌘ € 50,00 per le società di persone, le imprese in forma individuale e le Associazioni locali con capacità giuridica
 - ⌘ € 250,00 per le società di capitali
9. La Giunta comunale ha altresì la possibilità di accordare rateizzazioni per durate maggiori rispetto a quelle previste dal presente articolo e fino a un massimo di 72 rate, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni della maggiore dilazione di pagamento accordata al debitore.
10. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni derivanti da esigenze di calcolo. La prima rata decorre dalla fine del mese di concessione della rateizzazione.
11. L'importo delle singole rate è arrotondato all'unità di euro più vicina.
12. L'ultima rata relativa ad un determinato anno di imposta non può essere versata successivamente al 30/09 dell'anno di scadenza del termine per l'emissione del relativo atto di accertamento (in caso di avviso bonario) o per l'iscrizione a ruolo al fine di permettere l'utilizzo di tale procedura di riscossione (se riferite ad atti di accertamento o riscossione coattiva).
13. L'importo delle rate può essere stabilito in una cifra diversa e più alta della rata minima, in base alla situazione personale del contribuente ed in accordo con lo stesso sempre con riferimento alla fascia di debito ed al numero massimo di rate consentito.
14. Il soggetto interessato ha la possibilità, in ogni momento, di estinguere il debito residuo in un'unica soluzione, con gli interessi maturati alla data di estinzione del debito.
15. Il contribuente, a seguito di richiesta dell'ufficio comunale competente, dovrà esibire la ricevuta di versamento nel caso di mancato ricevimento della stessa tramite i servizi informatizzati.

ART. 5 - Interessi

1. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato e/o dilazionato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente.
2. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti, unitamente all'importo rateizzato e/o dilazionato, alle scadenze stabilite.

ART. 6 - Domanda di concessione

1. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di rateizzazione e/o dilazione di cui al presente regolamento, deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio comunale competente.
2. La domanda, redatta sull'apposito modello predisposto dal Comune e debitamente sottoscritta, dovrà contenere:
 - L'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione ovvero di sospensione della riscossione e di eventuale successiva rateizzazione;
 - L'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito (avviso di accertamento, ingiunzione di pagamento, atto di diffida e messa in mora, ecc.);
 - La dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione e/o la dilazione del debito.
3. Alla domanda dovrà essere allegata, relativamente alle rateizzazioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), b) e c), la seguente documentazione:
 - a) **Per le persone fisiche**, la dichiarazione I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) ed ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente regolamento. La dichiarazione I.S.E.E. deve riportare il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione/certificazione prodotta ai fini Irpef. Qualora alla data della domanda di rateizzazione fossero disponibili dichiarazioni o certificazioni di reddito più recenti rispetto al reddito riportato nell'ultima I.S.E.E., il richiedente è tenuto a sottoscrivere una nuova attestazione I.S.E.E. aggiornata. Il valore massimo ammesso dell'indicatore I.S.E.E., superato il quale la domanda di rateizzazione non può essere accolta, è fissato in € 25.000,00
 - b) **Per le altre categorie**, tutta la documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti (ad esempio: scritture contabili, ultimo bilancio, ecc.).
Per la rateizzazione dei debiti rientranti nell'ultima fascia, solo per le società di capitali, anche il prospetto di calcolo dell'indice di liquidità, che deve risultare inferiore a 1, sottoscritto da revisori ed esperti contabili.
4. **Per la rateizzazione dei debiti superiore ai 18 mesi** il riconoscimento del beneficio, inoltre, è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o assicurativa che copra l'importo totale delle somme dovute per il periodo di rateizzazione e per il periodo di un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
5. La fideiussione deve contenere clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione, e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione.
6. In caso di impossibilità per il contribuente di ottenere il rilascio di garanzia a copertura della rateizzazione, la decisione in ordine alla possibilità di accordare comunque la dilazione di pagamento deve essere assunta dalla Giunta comunale, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni dell'accoglimento dell'istanza avanzata dal debitore.
7. Tutta la documentazione (domanda redatta in tutte le sue parti su apposito modello, firma richiedente ed allegati previsti in base al comma 3) è considerata obbligatoria ai fini della richiesta stessa e dell'apertura del procedimento. In assenza di elementi obbligatori si procede come indicato nel successivo articolo 7.
8. La domanda può essere consegnata dal richiedente direttamente allo sportello oppure trasmessa tramite posta ordinaria, posta elettronica, pec o fax, allegando copia fotostatica del documento di identità.

ART. 7 - Procedimento

1. L'istruttoria viene compiuta dal funzionario incaricato che è responsabile del procedimento in accordo con il Responsabile dell'Entrata valutando la situazione complessiva del contribuente e l'indice Istat della soglia di povertà e, se necessario, il parere dell'Amministrazione Comunale.
2. Nel corso dell'istruttoria il funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.
3. Il responsabile del procedimento può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.
4. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato, comporterà il rigetto della domanda di rateizzazione e/o dilazione del debito.

ART. 8 - Provvedimento di concessione o diniego

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il funzionario responsabile del procedimento adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione e/o dilazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
2. Il provvedimento di concessione deve contenere il piano di rateizzazione con le relative scadenze, il tasso di interesse applicato e le modalità di pagamento.
3. Il provvedimento di concessione della rateizzazione e/o dilazione di pagamento deve essere firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni e con le modalità contenute nel medesimo provvedimento.
4. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante pec o notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Il funzionario responsabile del procedimento di cui all'art. 1, commi 5 e 6, trasmette all'ufficio ragioneria copia dell'atto di rateizzazione concessa per i provvedimenti di competenza.

ART. 9 - Controlli

1. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.
2. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n° 403/98.

ART. 10 - Conseguenze derivanti dal mancato pagamento di tre rate

1. In caso di mancato pagamento di una rata entro la scadenza è possibile regolarizzare la posizione mediante il versamento in ravvedimento entro la scadenza della rata successiva.
2. In caso di mancato pagamento di tre rate consecutive:
 - Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
 - L'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - Il carico non può più essere rateizzato.

TITOLO II DISPOSIZIONI FINALI

ART. 11 - Norme transitorie e finali


1. Tutte le disposizioni regolamentari o deliberative assunte in sede locale contrarie o incompatibili con il presente regolamento sono da intendersi abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo.
2. Sono fatti salvi i provvedimenti di rateizzazione già concessi sulla base delle disposizioni regolamentari e deliberative previgenti.

ART. 12 - Norme di rinvio

1. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili ed in particolare alle previsioni dall'art. 19 del D.P.R. N° 602/73.
2. Vengono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ART. 13 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.



(spazio x il timbro di protocollo)

AL COMUNE DI GARGALLO

Istanza di rateizzazione e/o sospensione

Il/la sottoscritto/a

Cognome: _____ Nome: _____

nato/a il _____ a _____

C.F. _____, residente in _____

via _____ n. _____ tel _____

mail _____ mail pec _____

in proprio

in qualità di legale rappresentante della ditta:

ragione sociale: _____

con sede in _____ via _____

C.F. / P.I.: _____ mail pec _____

PRESENTA

ai sensi del vigente Regolamento in materia la seguente istanza di:

- **Rateizzazione**
- **Sospensione**
(fino ad un massimo di 6 mesi) e pagamento in unica soluzione al termine del periodo di sospensione
- **Sospensione e successiva rateizzazione**
(entro i termini previsti per la fascia di appartenenza)

Dettaglio importi:

Qualificazione entrata	Estremi atto richiesta importi dovuti	Anno riferimento	Importo

Motivazione richiesta rateazione:

DICHIARA, inoltre, di riconoscere il debito sopra indicato ai sensi dell'art. 1988 del Codice Civile e di trovarsi in:

- condizioni di temporanea difficoltà economica
- situazioni di obiettiva e documentata indigenza

Allega alla presente:

- a) per le persone fisiche: dichiarazione Isee
- b) per le altre categorie: documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti
- c) per la rateizzazione di debiti superiore ai 18 mesi: polizza fideiussoria o assicurativa
- d) copia fotostatica documento d'identità

Lo scrivente dichiara di essere consapevole che la presentazione di tale istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria e non comporta interruzione o sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione.

Dichiara inoltre di essere edotto circa la disciplina vigente in codesto Comune in materia di rateizzazione ai sensi del vigente Regolamento.

Si prega, inoltre, di trasmettere tutte le comunicazioni in merito ai seguenti recapiti se diversi da quelli sopra indicati:

Data _____

Firma _____